



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo  
Caterina Capegliota

*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: [info@pomarascibetta.it](mailto:info@pomarascibetta.it)  
[www.pomarascibetta.com](http://www.pomarascibetta.com)  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

## News per i clienti dello studio

**N. 21**

**19 Marzo 2024**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Lo scadenziario di Aprile 2024**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il  **mese di aprile 2024** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

## Le scadenze di Aprile 2024

Scadenza	Soggetto obbligato	Tributo/ Contributo	Adempimento
<b>1 aprile</b>	Associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici	Comunicazione al Ministero della Cultura	Termine per inviare al Ministero della Cultura, in via telematica, la richiesta di correzione degli eventuali errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, pubblicato a seguito delle domande presentate entro il 28.2.2024
<b>1 aprile</b>	Artigiani, Datori di lavoro	Domanda all'INAIL	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno presentato alla Sede INAIL competente apposita domanda di sospensione dei premi a causa del sisma che ha colpito alcuni territori del Centro Italia nel corso del 2016 e del 2017 possono richiedere di essere ammessi all'aiuto de minimis e/o in esenzione da notifica.</p> <p>L'art. 8 co. 2 e 2-bis del DL 123/2019 ha previsto che gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi INAIL di cui all'art. 48 co. 11 e 13 del DL 189/2016 sono effettuati a decorrere dal 15.1.2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40% degli importi dovuti. Tale riduzione è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso</p>
<b>2 aprile</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi ENASARCO	<p>Termine entro il quale le aziende mandanti, aderenti alle OO.SS. stipulanti gli Accordi Economici Collettivi (AEC), accantonano annualmente l'indennità dovuta all'agente al momento della cessazione del rapporto di agenzia.</p> <p>L'importo da versare tiene conto di diversi</p>

			<p>aspetti, tra cui la tipologia di mandato (monomandatario o plurimandatario).</p> <p>In caso di monomandatari, le aliquote da applicare ai fini della determinazione del contributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4%, su provvigioni fino a 12.400 euro l'anno;</li> <li>• 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l'anno;</li> <li>• 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 18.600,01 euro l'anno.</li> </ul> <p>In caso di plurimandatari, le aliquote da applicare ai fini della determinazione del contributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4%, su provvigioni fino a 6.200 euro l'anno;</li> <li>• 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l'anno;</li> <li>• 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l'anno</li> </ul>
<b>2 aprile</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Antiriciclaggio	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela.</p> <p>Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa.</p> <p>Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica;</li> <li>• effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;</li> <li>• ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento</li> </ul>

			<p>del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini.</p> <p>Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie;</li> <li>• gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;</li> <li>• la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia;</li> <li>• le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari</li> </ul>
<b>2 aprile</b>	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Antiriciclaggio	<p>Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;</li> <li>• esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF</li> </ul>
<b>2 aprile</b>	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi</p>

			<p>oggettivamente non evitabili.</p> <p>Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore.</p> <p>Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eventi meteo;</li> <li>• incendi;</li> <li>• alluvioni;</li> <li>• sisma;</li> <li>• crolli;</li> <li>• mancanza di energia elettrica non programmata;</li> <li>• impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità;</li> <li>• guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria;</li> <li>• sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori</li> </ul>
<b>2 aprile</b>	Dottori commercialisti	Contributi Cassa Dottori Commercialisti	<p>Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) devono versare la seconda rata delle eccedenze contributive (contributo soggettivo e/o integrativo) relative all'anno 2023.</p> <p>Tale adempimento riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2023</p>
<b>2 aprile</b>	Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	Imposta di registro	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.3.2024;</li> <li>• pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.</li> </ul>

			L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti
<b>2 aprile</b>	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere l'apposita dichiarazione circa il superamento del limite dei 50 dipendenti. L'adempimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• riguarda in particolare le aziende che, al 31.12.2023, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti;</li> <li>• è necessario al fine di permettere il monitoraggio delle imprese con almeno 50 dipendenti che risultano obbligate al versamento al Fondo Tesoreria gestito dall'INPS</li> </ul>
<b>2 aprile</b>	Lavoratori	Domanda all'INPS	Termine entro il quale i lavoratori agricoli devono presentare la domanda per beneficiare della disoccupazione agricola riferita a periodi di attività svolti nel corso dell'anno precedente. Ai fini dell'accesso è necessario il possesso di specifici requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;</li> <li>• almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;</li> <li>• almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente</li> </ul>
<b>2 aprile</b>	Imprese di assicurazione	Versamento imposta sulle assicurazioni	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio
<b>2 aprile</b>	Autotrasportatori	IVA	Registrazione delle fatture emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2023. Le fatture emesse dagli autotrasportatori iscritti all'albo, relative all'esercizio di autotrasporto,

			possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, in deroga al termine ordinario previsto dall'art. 23 del DPR 633/72
<b>2 aprile</b>	Enti non commerciali, Titolari di partita IVA	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, relativi al 2024;</li> <li>• concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.</li> </ul> <p>Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente</p>
<b>2 aprile</b>	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Versamento IVA	<p>Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.</p> <p>L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;</li> <li>• ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023</li> </ul>
<b>2 aprile</b>	Enti non commerciali	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate imposte	Termine, per gli enti associativi privati, per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario

		dirette	<p>abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del modello di comunicazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti (modello "EAS");</li> <li>• al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, se nel 2023 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato.</li> </ul> <p>Si specifica che, nell'ambito degli enti non commerciali, sono esentati dall'obbligo in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017);</li> <li>• gli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-bis del DLgs. 39/2021)</li> </ul>
<b>2 aprile</b>	Enti non commerciali, Imprenditori agricoli	IVA	<p>Termine, per i soggetti non passivi d'imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti,</li> <li>• registrati con riferimento al secondo mese precedente.</li> </ul> <p>L'imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese; presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento</p>
<b>2 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente</p>
<b>2 aprile</b>	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste:</p>



	del risparmio, Società di intermediazione mobiliare		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti;</li> <li>• consegnate nel mese precedente</li> </ul>
<b>2 aprile</b>	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Versamento ritenute alla fonte	<p>Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.</p> <p>L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;</li> <li>• ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023</li> </ul>
<b>2 aprile</b>	Titolari di partita IVA	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	<p>Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.</p> <p>I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;</li> <li>• nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali</li> </ul>
<b>2 aprile</b>	Farmacie, Medici e altri professionisti sanitari, Strutture sanitarie , Veterinari	IRPEF	Termine per regolarizzare la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2023 ai fini della precompilazione delle

			dichiarazioni, la cui scadenza del termine era il 31.1.2024
<b>2 aprile</b>	Banche, Intermediari finanziari, Notai, Società fiduciarie	Dichiarazione Tobin tax	<p>Presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 2023, mediante il modello "FTT".</p> <p>L'imposta sulle transazioni finanziarie si applica in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012);</li> <li>• alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (art. 1 co. 492 della L. 228/2012);</li> <li>• alle negoziazioni ad alta frequenza (art. 1 co. 495 della L. 228/2012)</li> </ul>
<b>2 aprile</b>	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.</p> <p>L'adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione;</li> <li>• riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale.</li> </ul> <p>Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro</p>
<b>2</b>	Committenti di	Denunce	Termine per effettuare la trasmissione telematica

<b>aprile</b>	prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	retributive e contributive	<p>all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti.</p> <p>La trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene effettuata mediante il flusso UniEmens;</li> <li>• riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente.</li> </ul> <p>Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS</p>
<b>2 aprile</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.</p> <p>La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza.</p> <p>Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre;</li> <li>• 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;</li> <li>• 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre;</li> <li>• 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre</li> </ul>
<b>3 aprile</b>	Utilizzatori del Libretto famiglia	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.</p> <p>Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piccoli lavori domestici;</li> <li>• assistenza domiciliare di bambini e anziani;</li> <li>• insegnamento supplementare.</li> </ul> <p>Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono</p>

			presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscono delle attività degli steward negli impianti sportivi
<b>4 aprile</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• efficientamento energetico di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;</li> <li>• adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell'art. 119 co. 4 del DL 34/2020;</li> <li>• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019 (la detrazione spetta per le spese sostenute dal 2020 al 2022);</li> <li>• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell'art. 119 co. 8 del DL 34/2020 (dal 2022 l'installazione di colonnine è agevolabile solo come intervento "trainato" nel superbonus ex art. 119 co. 8 del DL 34/2020);</li> <li>• interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. "bonus antibarriere 75%").</li> </ul> <p>Il termine è stato così prorogato, rispetto a</p>

			<p>quello ordinario del 16 marzo, dal provv. dell’Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n.53159.</p> <p>A decorrere dal 17.2.2023, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020.</p> <p>Lo stesso articolo tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• individua alcune fattispecie per le quali, “di diritto”, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis, 3-bis e 3-ter, 3-quater del DL 11/2023);</li> <li>• prevede, per le altre fattispecie, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023).</li> </ul> <p>La disciplina del blocco delle opzioni è stata integrata dagli artt. 2 co. 1 e 3 del DL 212/2023</p>
<b>4 aprile</b>	Amministratori di condominio	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per trasmettere la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione precompilata, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2023 dal condominio e imputate ai singoli condomini, con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;</li> <li>• all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.</li> </ul> <p>Come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53174, gli amministratori di condominio sono esonerati dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in</p>

			<p>luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.</p> <p>Se, invece, anche per un solo intervento, almeno un condòmino ha deciso di fruire della detrazione utilizzandola direttamente in dichiarazione dei redditi, gli amministratori sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell'anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata l'opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.</p> <p>Il termine è stato così prorogato dal provv. Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n.53174, rispetto a quello ordinario previsto per il 16 marzo, per le sole spese effettuate nel 2023</p>
<b>5 aprile</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.</p> <p>Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario.</p> <p>I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002</p>
<b>8 aprile</b>	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 10:00, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi che nel periodo compreso tra il 4.3.2024 e il 22.3.2024 hanno presentato le domande per prenotare il contributo per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente ecosostenibili, per fornire la prova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del perfezionamento dell'investimento;</li> <li>• dell'avvio del medesimo in data successiva alla pubblicazione in G.U. del DM 1.12.2023 n. 317.</li> </ul> <p>Il termine finale per la rendicontazione scade alle</p>

			ore 16:00 del 31.10.2024
<b>10 aprile</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche	Domanda di agevolazione	<p>Termine di presentazione in via telematica al CONI della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima iscrizione;</li> <li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione</li> </ul>
<b>10 aprile</b>	Enti universitari e di ricerca	Domanda di agevolazione	<p>Termine di presentazione in via telematica al Ministero competente della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima iscrizione;</li> <li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione.</li> </ul> <p>La richiesta è trasmessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), da parte degli enti universitari e di ricerca;</li> <li>• al Ministero della Salute, da parte degli enti di ricerca sanitaria</li> </ul>
<b>10 aprile</b>	ONLUS	Domanda di agevolazione	<p>Termine, per le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, per presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima iscrizione;</li> <li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;</li> <li>• oppure se non si è stati inseriti nell'elenco permanente.</li> </ul> <p>Al fine di coordinare l'ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell'IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore, con l'art. 9 co. 4 del DL 198/2022, come modificato dall'art. 17-bis del DL 145/2023, viene estesa anche per il 2024 la</p>

			<p>possibilità per gli enti con la qualifica di ONLUS di essere destinatari del beneficio con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.</p> <p>Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell'art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal quarto (anziché dal terzo) anno successivo a quello di operatività del registro medesimo (intervenua il 23.11.2021), quindi dal 2025</p>
<b>10 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASDAC e relativi al primo trimestre dell'anno di riferimento (gennaio, febbraio e marzo).</p> <p>Il Fondo fornisce l'assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale a favore dei dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Trasporti, Alberghi, Agenzie Marittime e Magazzini Generali.</p> <p>La contribuzione dovuta è determinata applicando le aliquote (differenti in relazione all'adesione dell'azienda alle associazioni firmatarie del contratto) alla retribuzione convenzionale, entrambe annualmente stabilite dai contratti collettivi</p>
<b>10 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al Fondo Antonio Pastore e relativi al primo trimestre dell'anno di riferimento.</p> <p>L'Associazione Antonio Pastore è l'ente bilaterale che ha il ruolo di organizzare forme di previdenza integrativa individuale e di garanzie di rischio in favore dei dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Trasporti, Alberghi, Agenzie Marittime e Magazzini Generali</p>
<b>10 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al Fondo Mario Negri e</p>



			<p>relativi al primo trimestre dell'anno di riferimento. Il Fondo gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai CCNL dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati tra Manageritalia e Confcommercio, Confetra e le Organizzazioni aderenti alle due Confederazioni.</p> <p>La contribuzione dovuta, calcolata sulle retribuzioni convenzionali annue stabilite dai contratti collettivi, è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un contributo ordinario;</li> <li>• un contributo integrativo</li> </ul>
<b>10 aprile</b>	Enti non commerciali	Domanda di agevolazione	<p>Termine, per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, per presentare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se non si è inclusi nell'elenco permanente;</li> <li>• se non è già stata effettuata in sede di iscrizione al RUNTS</li> </ul>
<b>10 aprile</b>	Datori di lavoro domestico	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro domestico deve effettuare il pagamento dei contributi dovuti nel primo trimestre dell'anno (gennaio, febbraio e marzo).</p> <p>L'importo del contributo è determinato in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla tipologia di rapporto di lavoro (tempo indeterminato o determinato);</li> <li>• importo della retribuzione oraria;</li> <li>• orario di lavoro.</li> </ul> <p>Nel dettaglio, il contributo è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fisso, se l'orario di lavoro supera le 24 ore settimanali;</li> <li>• commisurato a tre fasce di retribuzione effettiva se l'orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali.</li> </ul>

			<p>In concomitanza con il pagamento trimestrale dei contributi previdenziali avviene anche il versamento dei contributi contrattuali alla CAS.SA. COLF.</p> <p>Annualmente l'INPS stabilisce, con apposita circolare, l'importo dei contributi dovuti</p>
<b>10 aprile</b>	Agenzie di viaggio, Commercianti al minuto	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine, per i soggetti con liquidazione IVA mensile, per effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2023 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, di importo pari o superiore a 2.000 euro e fino a 15.000 euro</p>
<b>13 aprile</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	<p>Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2023, per depositare presso la sede sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il progetto di bilancio, con le Relazioni dell'organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale;</li> <li>• le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.</li> </ul> <p>Ai sensi dell'art. 2429 co. 3 c.c., tali documenti devono restare depositati presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione (29.4.2024).</p> <p>Secondo la giurisprudenza, i giorni che compongono il termine in questione sono "liberi" (il deposito, per essere tempestivo, deve, quindi, essere effettuato non oltre lo spirare del sedicesimo giorno anteriore a quello dell'assemblea).</p> <p>Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra</p>

			<p>riportati nel rispetto del termine ordinario di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ex artt. 2364 co. 2 primo periodo e 2478-bis co. 1 secondo periodo c.c.), fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata</p>
<b>13 aprile</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	<p>Termine ultimo, per le Spa e le Sapa con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2023, per pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla G.U.;</li> <li>• su un quotidiano.</li> </ul> <p>Tale adempimento è da effettuarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (29.4.2024).</p> <p>Con riferimento ai termini degli adempimenti da osservare anteriormente alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio, non si applica la proroga del termine al primo giorno feriale successivo alla scadenza, poiché comporterebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze tutelate dalla previsione del termine medesimo.</p> <p>Ne consegue che, laddove i termini delle attività in considerazione debbano essere computati "a ritroso", la relativa scadenza in un giorno festivo determina lo slittamento della medesima al giorno non festivo cronologicamente antecedente.</p> <p>Il termine ordinario del 14.4.2024, che coincide con una domenica, è quindi anticipato al 13.4.2024.</p> <p>Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine ordinario di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</p>

			ex artt. 2364 co. 2 primo periodo e 2478-bis co. 1 secondo periodo c.c.), fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata
<b>13 aprile</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Secondo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per il periodo contabile marzo-aprile;</li> <li>pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre dell'anno precedente.</li> </ul> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
<b>15 aprile</b>	Banche, Intermediari finanziari, Poste	Antiriciclaggio	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;</li> <li>eseguite nel secondo mese precedente;</li> <li>a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.</li> </ul> <p>Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa</p>
<b>15 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di marzo 2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura

			relativa alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2024
<b>15 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>15 aprile</b>	Imprese	Domanda all'INAIL	<p>Termine di apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda relativa al Bando ISI 2023.</p> <p>La procedura chiuderà il 30.5.2024, ore 18:00.</p> <p>I destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi assi di finanziamento) e anche agli enti del terzo settore (limitatamente all'asse di finanziamento 1.1).</p> <p>Gli assi di finanziamento sono 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• asse di finanziamento 1, per la riduzione dei rischi tecnopatici e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;</li> <li>• asse di finanziamento 2, progetti per la riduzione dei rischi infortunistici;</li> <li>• asse di finanziamento 3, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;</li> <li>• asse di finanziamento 4, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;</li> <li>• asse di finanziamento 5, progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria</li> </ul>
<b>15 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
<b>15</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per trasmettere, in formato XML tramite

<b>aprile</b>	IVA		<p>il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.</p> <p>Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343</p>
<b>15 aprile</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	IVA	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;</li> <li>• nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;</li> <li>• nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili</li> </ul>
<b>15 aprile</b>	Associazioni senza scopo di lucro	IVA	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli</p>

			<p>così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;</li> <li>• nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;</li> <li>• nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili</li> </ul>
<b>15 aprile</b>	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale, entro le ore 17:00, per le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (codice ATECO 47.62.10), per richiedere il contributo riconosciuto in misura pari al 50% delle spese sostenute, al netto dell'IVA, nel periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 31.12.2022, in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMU, TASI, COSAP/TOSAP, TARI;</li> <li>• spese per canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet;</li> <li>• spese per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS;</li> <li>• altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande</p>
<b>15 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del</p>

			corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera
<b>15 aprile</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'imponibile complessivo;</li> <li>• l'IVA distinta per aliquota</li> </ul>
<b>15 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>15 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente</li> </ul>
<b>15 aprile</b>	Ravvedimento operoso	IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di dicembre, la cui



			scadenza del termine era il 16.1.2024
<b>15 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione</li> </ul>
<b>15 aprile</b>	Enti non commerciali	IVA	<p>Termine per annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>• ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati” (regime attualmente abrogato).</li> </ul> <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso</p>
<b>15 aprile</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Comunicazione all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli prelievo erariale unico (PREU)	Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati relativi all’accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al saldo per il 2023
<b>15 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di dicembre, la cui

		fonte	scadenza del termine era il 16.1.2024
<b>15 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</p>
<b>15 aprile</b>	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine, entro le ore 23:59, per presentare le richieste di credito d'imposta per l'anno 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il settore cinematografico ed audiovisivo;</li> <li>• in relazione a lavori effettuati a partire dall'1.10.2021 e terminati entro e non oltre il 31.12.2023 per i quali non sia stata già presentata domanda di contributo di credito d'imposta a valere sugli stessi lavori.</li> </ul> <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione delle istanze</p>
<b>16 aprile</b>	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento addizionale del 10%	<p>Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero);</li> <li>• ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori).</li> </ul> <p>L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve</p>

			essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili. L'acconto dell'addizionale comunale è: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari al 30% dell'addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell'anno precedente;</li> <li>• trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.</li> </ul> Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un

			numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
<b>16 aprile</b>	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente

			<p>lavoro.</p> <p>Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante.</p> <p>Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 15% sui compensi per la perdita di avviamento;</li> <li>• del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali</li> </ul>
<b>16 aprile</b>	Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
<b>16 aprile</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.</p> <p>Il contributo è ripartito tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• committente (2/3);</li> <li>• collaboratore (1/3).</li> </ul> <p>Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore</p>

			copertura previdenziale del collaboratore
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di marzo sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate nell'esercizio di impresa;</li> <li>• oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.</li> </ul> <p>Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.</p> <p>La disciplina prevede inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;</li> <li>• il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.</li> </ul> <p>Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.</p> <p>Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione</p>

			<p>di sanzioni poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario;</li> <li>• la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute</li> </ul>
<b>16 aprile</b>	Intermediari immobiliari	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.</p> <p>L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;</li> <li>• intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.</li> </ul> <p>La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore.</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;</li> <li>• ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta.</li> </ul> <p>La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve</p>
<b>16 aprile</b>	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale i datori di lavoro autorizzati possono fruire dello sgravio collegato ai contratti di solidarietà, così come previsto

			<p>dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96.</p> <p>L'agevolazione consiste in una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.</p> <p>Le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio in esame, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, sono quelle indicate nel messaggio INPS 2.1.2024 n. 5, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 31.3.2023</p>
<b>16 aprile</b>	Contribuenti minimi	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di marzo.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;</li> <li>• acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;</li> <li>• acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72</li> </ul>
<b>16 aprile</b>	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.</p> <p>Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del settore privato;</li> <li>• con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).</li> </ul>



			<p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006;</li> <li>• dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006.</li> </ul> <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p>
<b>16 aprile</b>	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato), in relazione alle prestazioni terminate il mese precedente.</p> <p>In particolare, l'adempimento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste (per tale modalità è necessario attendere apposite istruzioni INPS), utilizzando il modello "F24" trasmesso dall'Istituto tramite Cassetto previdenziale.</p> <p>L'Istituto del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura è stato introdotto dall'art. 1 co. 343 della L. 29.12.2022 n.197 per il biennio 2023 - 2024, che prevede la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori (disoccupati, percettori di NASpI, DIS-COLL, RdC e ammortizzatori sociali, pensionati) rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale (non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore) e al ricorrere delle condizioni</p>

<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;</li> <li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.</li> </ul> <p>Con riferimento ai dividendi distribuiti ai soggetti non imprenditori, la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati, prevedendo l'applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d'imposta del 26%</p>
<b>16 aprile</b>	Esperti contabili	Contributi Cassa Ragionieri	<p>Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi minimi.</p> <p>La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contributo soggettivo;</li> <li>• contributo soggettivo supplementare;</li> <li>• contributo integrativo;</li> <li>• contributo di maternità</li> </ul>
<b>16 aprile</b>	Imprese	Versamento imposta sugli intrattenimenti	<p>Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.</p> <p>I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario;</li> <li>• nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti</li> </ul>
<b>16 aprile</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa</p>
<b>16</b>	Datori di lavoro	Denunce	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono</p>

<b>aprile</b>		retributive e contributive	trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno)
<b>16 aprile</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPGI	Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)
<b>16 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi CASAGIT	Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato
<b>16 aprile</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare	Versamento imposta di bollo	Termine per il versamento dell'acconto per il 2025 dell'imposta di bollo, assolta in modo virtuale, pari al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata per il 2024. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nel 2025
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili. La nozione di "impiego di capitale" presuppone la

			<p>natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.</p> <p>Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.</p> <p>I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 26% sugli interessi ed altri proventi;</li> <li>• del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;</li> <li>• del 26% sugli altri redditi di capitale.</li> </ul> <p>Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;</li> <li>• le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti</li> </ul>
<b>16 aprile</b>	Datori di lavoro	Provvista anticipata mensile	Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di

			<p>misure legate all'esodo anticipato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione");</li> <li>• assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015.</li> </ul> <p>Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.</p> <p>Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente</p>
<b>16 aprile</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di marzo e versamento dell'IVA a debito.</p> <p>Il contribuente determina la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;</li> <li>• l'ammontare dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.</li> </ul> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;</li> <li>• il versamento deve comunque essere</li> </ul>

			effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno
<b>16 aprile</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
<b>16 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS ex ENPALS	Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni dei lavoratori sportivi (FPSP)
<b>16 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente. Il contributo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;</li> <li>• è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale;</li> <li>• è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).</li> </ul> Disposizioni di legge possono prevedere

			specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare
<b>16 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente.</p> <p>Al Fondo sono iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i lavoratori subordinati dell'area del dilettantismo e del professionismo;</li> <li>• gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo.</li> </ul> <p>L'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore</p>
<b>16 aprile</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente.</p> <p>Rientrano nell'obbligo anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021;</li> <li>• i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.</li> </ul> <p>Per i co.co.co., l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.</p> <p>L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);</li> <li>• 25%, se non risultano assicurati presso altre</li> </ul>

			<p>forme obbligatorie.</p> <p>Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.</p> <p>Sono previste anche le seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;</li> <li>• fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro)</li> </ul>
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento imposta sostitutiva	<p>Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori.</p> <p>L'imposta è applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;</li> <li>• solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta precedente</li> </ul>
<b>16 aprile</b>	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di marzo.</p> <p>I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assolvere l'imposta in relazione a quelle</li> </ul>



			<p>operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.</li> </ul> <p>Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;</li> <li>• per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;</li> <li>• per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7)</li> </ul>
<b>16 aprile</b>	Persone fisiche	Versamento	<p>Termine, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, per effettuare il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in forma rateale;</li> <li>• della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL.</li> </ul> <p>Il versamento della prima rata doveva essere effettuato entro il 16.1.2024.</p> <p>Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20</p>

			co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21 maggio 2009)
<b>16 aprile</b>	Pescatori autonomi	Contributi INPS pescatori autonomi	Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente. I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L.250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento imposta sostitutiva premi di produttività	Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa. Per le somme erogate nel corso dell'anno 2024, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);</li> <li>• titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.</li> </ul> Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015;</li> <li>• nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.</li> </ul> L'importo massimo delle somme che possono

			essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.</p> <p>Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;</li> <li>• 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe;</li> <li>• 25% in ogni altro caso</li> </ul>
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di marzo sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p> <p>Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti</li> </ul>

			<p>precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;</li> <li>• il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.</li> </ul> <p>La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni);</li> <li>• si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).</li> </ul> <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti</p>
<b>16 aprile</b>	Ragionieri	Contributi Cassa Ragionieri	<p>Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi minimi.</p> <p>La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contributo soggettivo;</li> <li>• contributo soggettivo supplementare;</li> <li>• contributo integrativo;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• contributo di maternità</li> </ul>
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%</p>
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di marzo sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;</li> <li>• se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;</li> <li>• il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo</li> </ul>
<b>16 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).</p> <p>I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel</p>

			<p>caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta</p>
<b>16 aprile</b>	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Versamento della seconda rata del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024, qualora la prima rata sia stata versata entro il termine del 18.3.2024 (il termine ordinario del 16.3.2024, cadendo di sabato, slitta al lunedì successivo).</p> <p>Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).</p> <p>Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre</p>
<b>16 aprile</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di marzo e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di febbraio, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.</p> <p>I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata;</li> <li>• possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</li> </ul> <p>Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha</p>

			<p>effetto dalla seconda liquidazione periodica.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;</li> <li>• il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno</li> </ul>
<b>16 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS";</li> <li>• presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA;</li> <li>• sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni</p>
<b>16 aprile</b>	Imprese	Versamento imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'imposta sugli intrattenimenti;</li> <li>• dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta.</li> </ul> <p>Il particolare regime IVA relativo alle attività di</p>

			<p>intrattenimento è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• applicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;</li> <li>• forfetizzazione della detrazione;</li> <li>• esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;</li> <li>• versamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti</li> </ul>
<b>16 aprile</b>	<p>Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	Versamento	<p>Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.</p> <p>Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 78/2010;</li> <li>• relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, operati in qualità di sostituti d’imposta;</li> <li>• relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti</li> <li>• dall’art. 30 del DL 78/2010.</li> </ul> <p>La sospensione si applica anche agli atti di cui all’art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui</p>



			al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all'art. 1 co. 792 della L. 160/2019
<b>16 aprile</b>	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Versamento imposta sostitutiva capital gain	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".</p> <p>Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva;</li> <li>• la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;</li> <li>• la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;</li> <li>• l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente.</li> </ul> <p>L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.</p> <p>Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;</li> <li>• anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.</li> </ul> <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal</p>

			<p>contribuente è effettuata dall'intermediario.</p> <p>Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.</p> <p>Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnando la relativa documentazione, anche in copia;</li> <li>• oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva.</li> </ul> <p>Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari</p>
<p><b>16 aprile</b></p>	<p>Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Versamento imposta sostitutiva capital gain</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.</p> <p>Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.</p> <p>Le caratteristiche di questo regime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi;</li> <li>• la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;</li> </ul>

- l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);
- il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;
- l'esclusione dal monitoraggio fiscale.

Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:

- contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni;
- ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere.

L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:

- entro il 16 febbraio dell'anno successivo;
- entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione.

L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie

<b>16 aprile</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
<b>16 aprile</b>	Banche	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta. Si opera una ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti
<b>16 aprile</b>	Notai, Persone fisiche	Versamento Tobin tax	Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;</li> <li>• ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;</li> <li>• alle "operazioni ad alta frequenza", effettuati nel mese precedente.</li> </ul> I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni
<b>16 aprile</b>	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte

			<p>eccedente tale limite.</p> <p>I contributi sono a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'impresa mandataria (2/3);</li> <li>• dell'incaricato (1/3).</li> </ul> <p>L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
<b>17 aprile</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di febbraio, la cui scadenza del termine era il 18.3.2024
<b>17 aprile</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di febbraio, la cui scadenza del termine era il 18.3.2024
<b>20 aprile</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	<p>Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2023, per convocare l'assemblea di approvazione del bilancio ex artt. 2366 co. 3 e 2479-bis co. 1 c.c.</p> <p>Tale adempimento è da effettuarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (29.4.2024).</p> <p>Si specifica che nelle Srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza (Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218), mentre per le Spa e le Sapa si fa riferimento alla data di ricevimento dell'avviso.</p> <p>Con riferimento ai termini degli adempimenti da osservare anteriormente alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio, non si applica la proroga del termine al primo giorno feriale successivo alla scadenza, poiché comporterebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze tutelate dalla previsione del termine medesimo.</p>

			<p>Ne consegue che, laddove i termini delle attività in considerazione debbano essere computati "a ritroso", la relativa scadenza in un giorno festivo determina lo slittamento della medesima al giorno non festivo cronologicamente antecedente.</p> <p>Il termine ordinario del 21.4.2024, che coincide con una domenica, è quindi anticipato al 20.4.2024.</p> <p>Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine ordinario di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ex artt. 2364 co. 2 primo periodo e 2478-bis co. 1 secondo periodo c.c.), fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata</p>
<b>20 aprile</b>	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al I trimestre (gennaio-marzo) 2024.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;</li> <li>• trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;</li> <li>• mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.</li> </ul> <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del</p>

			contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale
<b>20 aprile</b>	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di marzo 2024. La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;</li> <li>• trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;</li> <li>• mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.</li> </ul> <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
<b>22 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al PREVINDAI e relativi al primo trimestre dell'anno di riferimento. PREVINDAI è il fondo pensione dei dirigenti industriali il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL per le aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager o da un diverso contratto, comunque sottoscritto da almeno una di tali parti (in tal caso, è necessario il preventivo assenso dell'altra parte, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo).</p> <p>La contribuzione dovuta è determinata applicando l'aliquota (4% a carico del datore di lavoro e 4% a carico del dirigente) alla</p>

			retribuzione globale lorda effettivamente percepita utile per il trattamento di fine rapporto, con un importo minimo di contributi pari a 4.800 euro annui
<b>22 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al PREVINDAPI e relativi al primo trimestre dell'anno di riferimento.</p> <p>Sono contrattualmente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino il CCNL per i dirigenti e i quadri superiori di aziende industriali stipulato tra la CONFAPI e la Federmanager per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti/quadri superiori, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe. Possono iscriversi al Fondo, previa delibera del consiglio di amministrazione, le imprese che applichino CCNL diversi.</p> <p>La contribuzione è calcolata applicando l'aliquota (differente in relazione alla classe di iscrizione del dirigente) alla retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (entro uno specifico massimale)</p>
<b>22 aprile</b>	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate, da parte dei fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati, direttamente o tramite intermediario abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali;</li> <li>• effettuate nel trimestre gennaio-marzo</li> </ul>
<b>22 aprile</b>	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine iniziale per presentare la comunicazione per fruire del credito d'imposta per le spese sostenute nel 2023 per l'installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il credito spetta nella misura del 70%</p>



			<p>delle spese rimaste a carico del contribuente. Le domande possono essere trasmesse fino al 31.5.2024.</p> <p>L'agevolazione è richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal gestore del centro agroalimentare;</li> <li>• purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro agroalimentare.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP</p>
<b>22 aprile</b>	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inizio periodo della prestazione in modalità agile;</li> <li>• proroga.</li> </ul> <p>In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo</p>
<b>22 aprile</b>	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.</p> <p>In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;</li> <li>• l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla</li> </ul>

			<p>missione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;</li> <li>• la trasferimento del lavoratore in missione;</li> <li>• la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;</li> <li>• la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;</li> <li>• la cessazione anticipata della missione</li> </ul>
<b>22 aprile</b>	Datori di lavoro marittimo	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.</p> <p>Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazione di cessazione della gente di mare;</li> <li>• comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;</li> <li>• comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;</li> <li>• comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate;</li> <li>• comunicazione unica.</li> </ul> <p>La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.</p> <p>L'obbligo riguarda in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli armatori;</li> <li>• le società di armamento</li> </ul>
<b>22 aprile</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali.</p> <p>Il DM 23.2.2022 ha definito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piattaforme di lavoro digitale, i programmi e</li> </ul>

			<p>le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.</li> </ul> <p>Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa</p>
<b>22 aprile</b>	Agenzie di viaggio, Commercianti al minuto	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine, per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale o annuale, per i soggetti con liquidazione IVA mensile, per effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2023 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, di importo pari o superiore a 2.000 euro e fino a 15.000 euro</p>
<b>23 aprile</b>	Datori di lavoro	Domanda di agevolazione	<p>Termine di inizio presentazione della domanda di accesso ai contributi previsti per le assunzioni o trasformazioni di contratto effettuate nel 2023 da parte di datori di lavoro appartenenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche di nuova istituzione, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali (non partecipate dallo Stato).</p> <p>In particolare, per i suddetti soggetti è previsto un contributo forfetario nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.000 euro per ogni assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di</li> </ul>

			<p>giovani giornalisti e professionisti under 36 (i professionisti devono essere in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, acquisita nel campo della digitalizzazione editoriale, dell'informazione e documentazione informatica, della comunicazione e sicurezza informatica, del servizio on line e trasformazione digitale, anche nel settore dei media);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14.000 euro in caso di trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un contratto giornalistico a tempo determinato o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.</li> </ul> <p>Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani), 58.14 (edizione di riviste e periodici), 63.91 (attività delle agenzie di stampa), 60.10 (trasmissioni radiofoniche), 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive);</li> <li>• l'iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (ROC);</li> <li>• non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale</li> </ul>
<b>26 aprile</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli</li> </ul>
<b>26 aprile</b>	Datori di lavoro agricolo	Versamento contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli.</li> </ul> <p>Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza.</p>

			<p>Le aliquote da applicare sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore);</li> <li>• 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore).</li> </ul> <p>Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi</p>
<b>26 aprile</b>	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di marzo, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</li> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</li> </ul> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri</li> </ul>

			<p>precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<b>26 aprile</b>	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di marzo hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei</li> </ul>

confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);

- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di

			<p>acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<b>26 aprile</b>	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre gennaio-marzo, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</li> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</li> </ul> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<b>26 aprile</b>	Datori di lavoro	Contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono versare la sesta rata dei contributi ENPAIA sospesi.</p> <p>La sospensione riguardava i soggetti che, alla data dell'1.5.2023, avevano sede legale o sede operativa nei territori colpiti dall'alluvione e indicati nel DL 61/2023.</p> <p>I contributi sospesi sono quelli che ricadono nel periodo dall'1.5.2023 al 25.10.2023.</p> <p>La ripresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è fissata al 25.11.2023, in un'unica soluzione;</li> <li>• ovvero a rate, fino a un massimo di otto rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data</li> </ul>
<b>28 aprile</b>	Concessionari di apparecchi da	Versamento prelievo erariale	<p>Terzo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il periodo contabile marzo-aprile;</li> </ul>

	gioco	unico (PREU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre dell'anno precedente.</li> </ul> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
<b>29 aprile</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	<p>Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2023, per l'approvazione dei bilanci.</p> <p>I bilanci chiusi al 31.12.2023 devono essere approvati, salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 giorni, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale</p>
<b>29 aprile</b>	Imprese	Erogazioni pubbliche	<p>Termine, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, per pubblicare nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (soltanto ove esistente) le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2023;</li> <li>• di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.</li> </ul> <p>Il termine per l'adempimento coincide con quello</p>

			previsto per l'approvazione dei bilanci annuali. Pertanto, ove il bilancio sia approvato nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il termine scade il 29.4.2024
<b>30 aprile</b>	Preponenti di agenti e rappresentanti	Consegna estratto conto provvigioni	Termine entro il quale i preponenti devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre gennaio-marzo;</li> <li>• pagare le suddette provvigioni.</li> </ul> Nell'estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni
<b>30 aprile</b>	Amministratori giudiziari	Iscrizione in albi/registri/elenchi	Termine per inviare al Ministero della Giustizia l'attestazione del pagamento del contributo annuale di 100,00 euro dovuto per la tenuta dell'Albo, scaduto il 31.1.2024, accedendo all'area riservata
<b>30 aprile</b>	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Antiriciclaggio	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF): <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;</li> <li>• esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Avvocati	Contributi Cassa Forense	Termine entro il quale gli avvocati devono versare la seconda rata dei contributi minimi obbligatori dovuti alla Cassa Forense
<b>30 aprile</b>	Avvocati	Compensazione dei crediti	Termine finale, per gli avvocati che vantano dallo Stato crediti per spese, diritti e onorari per il gratuito patrocinio prestato, per registrare le fatture, elettroniche o cartacee, nella piattaforma elettronica di certificazione, al fine di esercitare l'opzione per l'ammissione alla procedura di compensazione dei suddetti crediti. Tali crediti, entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per

			<p>avvocati (CPA), sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA;</li> <li>• al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei suddetti crediti;</li> <li>• alla compensazione con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali (come stabilito dall’art. 1 co. 860 della L. 197/2022)</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Persone fisiche	Versamento Canone RAI	<p>Termine per il pagamento della seconda rata trimestrale del canone RAI relativo al 2024, mediante il modello F24, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;</li> <li>• oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.</li> </ul> <p>Il versamento può essere eseguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in unica soluzione (70,00 euro);</li> <li>• in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2024 e il 31.7.2024 (35,73 euro ciascuna);</li> <li>• in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2024, il 30.4.2024, il 31.7.2024 e il 31.10.2024 (18,62 euro ciascuna)</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Datori di lavoro	Domanda all’INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro possono presentare all’INPS la domanda di accesso all’esonero contributivo previsto in caso di possesso della certificazione della parità di genere.</p> <p>Possono accedere alla misura i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• privati, anche non imprenditori;</li> <li>• che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere ex art. 46-bis del DLgs. 198/2006 entro il 31.12.2023.</li> </ul>

			L'agevolazione consiste in un esonero pari all'1% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta, fermo il limite massimo di 50.000 euro annui. Ai fini della delimitazione dell'esonero, è necessario fare riferimento esclusivamente alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio (sono esclusi, ad esempio, i premi INAIL)
<b>30 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
<b>30 aprile</b>	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.</p> <p>Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eventi meteo;</li> <li>• incendi;</li> <li>• alluvioni;</li> <li>• sisma;</li> <li>• crolli;</li> <li>• mancanza di energia elettrica non programmata;</li> <li>• impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità;</li> <li>• guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria;</li> <li>• sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili</li> </ul>

			all'azienda e/o ai lavoratori
<b>30 aprile</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche	Domanda di agevolazione	Termine per richiedere al CONI la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, pubblicato a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024
<b>30 aprile</b>	Enti universitari e di ricerca	Domanda di agevolazione	Termine per richiedere al Ministero competente la correzione degli eventuali errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024. La richiesta è trasmessa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), da parte degli enti di universitari e di ricerca;</li> <li>• al Ministero della Salute, da parte degli enti di ricerca sanitaria</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	ONLUS	Domanda di agevolazione	Termine, per le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, per richiedere all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, pubblicato a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024. Al fine di coordinare l'ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell'IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore, con l'art. 9 co. 4 del DL 198/2022, come modificato dall'art. 17-bis del DL 145/2023, viene estesa anche per il 2024 la possibilità per gli enti con la qualifica di ONLUS di essere destinatari del beneficio con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato. Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell'art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti

			nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del registro medesimo (intervenuta il 23.11.2021), quindi dal 2025
<b>30 aprile</b>	Consulenti del lavoro	Contributi ENPACL	Termine entro il quale i consulenti del lavoro dovranno versare la prima rata del contributo soggettivo minimo dovuto all'ENPACL
<b>30 aprile</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</li> <li>• pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.</li> </ul> La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.
<b>30 aprile</b>	Titolari di partita IVA	Dichiarazione IVA	Termine per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite intermediario abilitato (comprese le società del gruppo) della dichiarazione annuale IVA 2024, relativa al periodo d'imposta 2023, con la quale devono essere evidenziate le operazioni attive e passive effettuate, anche al fine di determinare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la posizione IVA (debitoria, creditoria o in pareggio) complessiva del periodo (liquidazione annuale);</li> <li>• il volume d'affari realizzato nel medesimo periodo.</li> </ul> Viene redatta utilizzando, a seconda dei casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello di dichiarazione IVA "ordinario";</li> <li>• il modello di dichiarazione IVA "Base".</li> </ul> Gli eventuali crediti IVA per un importo superiore a 5.000 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di

			conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale, salvo esonero in base al regime premiale ISA
<b>30 aprile</b>	Enti non commerciali	Domanda di agevolazione	Termine, per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, per richiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, pubblicato a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024
<b>30 aprile</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche	Adempimenti documentali	Termine per la redazione, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, di un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73, dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile
<b>30 aprile</b>	Eredi	Dichiarazione IVA	Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione IVA 2024: <ul style="list-style-type: none"> <li>• cui era obbligato il defunto, qualora gli eredi non abbiano proseguito l'attività;</li> <li>• composta da più moduli, qualora gli eredi abbiano proseguito l'attività</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Eredi	Ravvedimento operoso IVA	Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del de cuius: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione della dichiarazione IVA 2023 relativa al 2022;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023.</li> </ul> Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli</li> </ul>



			<p>interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Strutture sanitarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, in relazione al 2023, utilizzando il modello "SSP":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati identificativi delle strutture stesse;</li> <li>• il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche;</li> <li>• l'importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la dichiarazione di "azienda esportatrice netta", al fine di accedere alla prevista procedura semplificata.</p> <p>Per "esportatrici nette", si intendono quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.</p> <p>L'azienda "esportatrice netta":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si impegna a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all'esportazione;</li> <li>• è contemporaneamente esonerata dalla dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per tutti gli imballaggi pieni importati e immessi sul territorio nazionale;</li> <li>• è comunque obbligata alla corresponsione del Contributo Ambientale per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti, secondo le procedure vigenti di applicazione, dichiarazione e versamento</li> </ul>

<b>30 aprile</b>	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	<p>Termine, per le imprese di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi, per presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre gennaio-marzo.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spetta in relazione ai veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate;</li> <li>• può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 ovvero chiesto a rimborso, purché di importo pari ad almeno 25,00 euro</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Imprese	Iscrizione in albi/registri/elencchi	<p>Termine, per i soggetti che producono rifiuti o che svolgono attività di raccolta, trasporto, intermediazione o bonifica di rifiuti, per il pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, relativo al 2024, per un importo che varia in relazione alla categoria e alla classe di attività del soggetto</p>
<b>30 aprile</b>	Imprese	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine, per i gestori dei servizi di telefonia, per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati e delle notizie relativi ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico;</li> <li>• riguardanti il 2023</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Titolari di partita IVA	Imposta di bollo	<p>Termine, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI, per variare i dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate, laddove il contribuente ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Amministrazione finanziaria, non risultino i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo.</p>

L'Agenzia delle Entrate, infatti:

- integra, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, le fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta;
- mette a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato, mediante il servizio web presente all'interno dell'area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, un "Elenco A", non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo, e un "Elenco B", modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l'assolvimento dell'imposta, benché ne sorga l'obbligo.

Il contribuente, o l'intermediario delegato, con riferimento al suddetto "Elenco B" può:

- variare i dati comunicati;
- integrare l'elenco, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l'imposta risulta dovuta, ancorché le stesse non siano state individuate dall'Amministrazione finanziaria.

In assenza di modifiche da parte del contribuente, le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate.

Per quanto concerne il primo trimestre solare, l'Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il 15 maggio, l'ammontare:

- dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta;
- delle integrazioni proposte, come

			<p>eventualmente variate dal contribuente.</p> <p>Entro il 31 maggio il contribuente è tenuto al versamento dell'imposta</p>
<b>30 aprile</b>	<p>Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale</p>	<p>Versamento imposta di bollo</p>	<p>Termine per il versamento, mediante il modello F24, della seconda rata bimestrale dell'imposta di bollo, da parte dei soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, diversi dagli intermediari finanziari di cui all'art. 15-bis del DPR 642/72.</p> <p>I soggetti autorizzati ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione all'Ufficio competente, con l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente.</p> <p>Al termine di ogni bimestre è versata la rata dell'imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate</p>
<b>30 aprile</b>	<p>Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Dichiarazione imposta sostitutiva finanziamenti</p>	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 2023</p>
<b>30 aprile</b>	<p>Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Versamento imposta sostitutiva finanziamenti</p>	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano operazioni di finanziamento, per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta sostitutiva, pari al 45% dell'acconto dovuto per il 2024, corrispondente al 95% dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2023.</p> <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva è opzionale e sostituisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'imposta di registro;</li> <li>• l'imposta di bollo;</li> <li>• l'imposta ipotecaria;</li> <li>• l'imposta catastale;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• le tasse sulle concessioni governative.</li> </ul> <p>L'imposta sostitutiva può trovare applicazione solo alle operazioni di finanziamento "a medio o lungo termine" (salve le eccezioni previste dall'art. 16 del DPR 601/73 in relazione a specifici settori).</p> <p>Di seguito si riepilogano le aliquote dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aliquota ordinaria: 0,25%;</li> <li>• aliquota per i finanziamenti a favore di ex IACP, oggi ATER per la costruzione di case di edilizia economica e popolare: 0,125%;</li> <li>• aliquota per i finanziamenti a favore di persone fisiche "privati", per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili abitativi e pertinenze in assenza di agevolazioni "prima casa": 2%;</li> <li>• in presenza delle condizioni di applicazione dell'agevolazione prima casa giovani (art. 64 co. 8 del DL 73/2021): esenzione</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale, entro le ore 10:00, per le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria, per presentare le domande di agevolazione relative al Fondo a sostegno delle eccellenze dell'agroalimentare.</p> <p>Possono beneficiarne le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con codice ATECO 56.10.11 ("Ristorazione con somministrazione") se iscritte come attive nel Registro imprese da almeno 10 anni dalla data del 30.8.2022 o, alternativamente, abbiano acquistato, nei 12 mesi precedenti al 30.8.2022, prodotti DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici, per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;</li> <li>• con codici ATECO 56.10.30 ("Gelaterie e pasticcerie") e ATECO 10.71.20 ("Produzione di pasticceria fresca") se iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni</li> </ul>

			<p>dalla data del 30.8.2022 o, alternativamente, abbiano acquistato, nei 12 mesi precedenti alla data del 30.8.2022, prodotti DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici, per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.</p> <p>Sono agevolabili le spese per l'acquisto di macchinari professionali e beni strumentali all'attività dell'impresa, nuovi di fabbrica, acquistati alle normali condizioni di mercato, da terzi che siano senza relazioni con l'impresa</p>
<b>30 aprile</b>	Imprese di assicurazione	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, in relazione al 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;</li> <li>• i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Imprese di assicurazione	Versamento imposta sulle assicurazioni	<p>Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio</p>
<b>30 aprile</b>	Imprese di assicurazione	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme liquidate ai danneggiati nel 2023. Costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le informazioni relative all'ammontare delle somme liquidate;</li> <li>• l'identificativo del sinistro;</li> <li>• il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Titolari di partita IVA	Ravvedimento operoso IVA	<p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione della dichiarazione</li> </ul>

			<p>IVA 2023 relativa al 2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2023.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	<p>Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive</p>	<p>Versamento IVA</p>	<p>Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.</p> <p>L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;</li> <li>• ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	<p>Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive</p>	<p>Comunicazioni obbligatorie</p>	<p>Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente.</p> <p>I citati dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti;</li> <li>• devono essere comunicati entro il trentesimo</li> </ul>

			<p>giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.</p> <p>Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico</p>
<b>30 aprile</b>	Associazioni di promozione sportiva, Federazioni sportive	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale effettuare le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego di cui all'art. 9-bis co. 2 del DL 1.10.96 n.510 relativamente ai direttori di gara e i soggetti ad essi equiparati e per le prestazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.</p> <p>L'adempimento riguarda i direttori di gara, ovverosia coloro che partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica e provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e alla valutazione dell'attività, nonché alla registrazione dei relativi risultati.</p> <p>In particolare, le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, dalle proprie affiliate, nonché dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute spa, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi;</li> <li>• comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	<p>Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p> <p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>Nel LUL devono essere indicati i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle presenze;</li> <li>• alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.</li> </ul>



			<p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico.</p> <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso);</li> <li>• a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL);</li> <li>• su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.</li> </ul> <p>Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria</p>
<b>30 aprile</b>	Enti non commerciali, Imprenditori agricoli	IVA	<p>Termine, per i soggetti non passivi d'imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L'imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese;</li> <li>• presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente</p>
<b>30 aprile</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di marzo 2024, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni di natura finanziaria compiute al</li> </ul>

	del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie		<p>di fuori di un rapporto continuativo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi.</li> </ul> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>
<b>30 aprile</b>	Pensionati	Canone RAI	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, da parte dei pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età che per la prima volta fruiscono del beneficio, dell'apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione dal canone RAI, a decorrere dall'anno in corso.</p> <p>Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell'anno (sempreché il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31.7, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro tale termine (31.7.2024).</p> <p>Il canone RAI non è dovuto per i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di età pari o superiore a 75 anni;</li> <li>• con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro annui;</li> <li>• non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento prelievo erariale unico (PREU)	<p>Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.</p> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per</p>

			<p>ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci</p>
<b>30 aprile</b>	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine, per i prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Paese di origine e per quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l'Italia è Paese ospitante, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontalieri;</li> <li>• laddove, nel corso del trimestre precedente, abbiano fornito servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.</li> </ul> <p>L'Agenzia delle Entrate trasmetterà i file al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), il quale archivia, aggrega e analizza, in relazione ai singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri</p>
<b>30 aprile</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di marzo 2024.</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del</p>

			mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese
<b>30 aprile</b>	Datori di lavoro	Comunicazione al Ministero del Lavoro	Termine entro il quale i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti devono compilare e trasmettere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023. Per le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti la redazione del rapporto su base volontaria
<b>30 aprile</b>	Revisori legali	Iscrizione in albi/registri/elettori	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare il versamento del contributo di 25,00 euro relativo all'anno in corso;</li> <li>• inserire le coordinate del proprio versamento nell'apposito sito Internet</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti;</li> <li>• consegnate nel mese precedente</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Versamento ritenute alla fonte	Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione. L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;</li> <li>• ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con</li> </ul>

			scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
<b>30 aprile</b>	ONLUS	Adempimenti documentali	Redazione, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali
<b>30 aprile</b>	Società di capitali	IVA	Termine, per società ed enti controllanti che intendono avvalersi del regime di liquidazione IVA di gruppo, per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione relativa al regime di liquidazione IVA di gruppo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dall'anno 2024;</li> <li>• mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA 2024.</li> </ul> La scelta per l'IVA di gruppo ha effetto fino alla revoca, da comunicare anch'essa nel quadro VG della dichiarazione IVA annuale
<b>30 aprile</b>	Associazioni e società sportive professionistiche	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine, per le società sportive di calcio professionistiche, partecipanti ai campionati nazionali di Serie A, B, C1 e C2, per inviare all'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla stagione sportiva 2023, copia dei: <ul style="list-style-type: none"> <li>• contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito, delle prestazioni professionali degli atleti professionisti e, separatamente, le informazioni in essi contenute;</li> <li>• contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva professionistica e, separatamente, le informazioni in essi contenute;</li> <li>• contratti di sponsorizzazione in relazione ai quali la società sportiva percepisce somme di denaro per il diritto di sfruttamento</li> </ul>

			dell'immagine degli atleti professionisti e, separatamente, le informazioni in essi contenute
<b>30 aprile</b>	Enti non commerciali	Adempimenti documentali	Redazione, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano raccolte pubbliche di fondi, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, di un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
<b>30 aprile</b>	Soggetti che erogano energia elettrica, acqua o gas	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Termine per effettuare la trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati, relativi al 2023, degli utenti dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, in caso di stipulazione di un nuovo contratto o di modifica di un contratto già stipulato;</li> <li>• dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, nel caso di nuovo contratto oppure di modificazione del contratto stesso</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Termine, per gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la tariffa di igiene ambientale, per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione;</li> <li>• intervenute nel 2023</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Titolari di partita IVA	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

			<p>I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;</li> <li>• nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali</li> </ul>
<b>30 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.</li> </ul> <p>L’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro. Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla Dichiarazione</p>
<b>30 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA (B2C), in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;</li> <li>• le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;</li> <li>• talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.</li> </ul> <p>Il One Stop Shop (OSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di assolvere</p>

			<p>l’IVA e i relativi obblighi in modo semplificato in relazione alle suddette tipologie di prestazioni.</p> <p>L’OSS consente al soggetto passivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dichiarare e versare in uno Stato membro (Stato di identificazione) l’imposta dovuta in altri Stati membri;</li> <li>• senza necessità di identificarsi in ciascuno degli Stati membri.</li> </ul> <p>Lo Stato di identificazione riversa poi l’imposta agli Stati di competenza.</p> <p>Il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene è tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri e per tutte le operazioni che rientrano nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione</p>
<b>30 aprile</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone, Titolari di partita IVA	Versamento imposta di bollo	<p>Termine, per i soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche, per il versamento in un’unica soluzione dell’imposta di bollo dovuta per il 2023 per la tenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di repertori;</li> <li>• dei libri di cui all’art. 2214 co. 1 c.c.;</li> <li>• di ogni altro registro, se bollato e vidimato, di cui all’art. 16 lett. a) della tariffa Parte prima allegata al DPR 642/72, tenuti in modalità informatica.</li> </ul> <p>Il tributo sui libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nella misura di 32,00 euro.</p> <p>Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio</p>
<b>30 aprile</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario, il modello TR, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del</p>



			<p>credito IVA del trimestre gennaio-marzo 2024.</p> <p>L'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all'anno (ossia al trimestre), se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;</li> <li>• operazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;</li> <li>• beni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA;</li> <li>• soggetti non residenti: svolgimento dell'attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta;</li> <li>• operazioni non soggette: effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, delle seguenti operazioni, poste fuori dal campo di applicazione dell'IVA, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio di cui all'art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell'art. 10 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall'UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa.</p> <p>In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24</p>
<b>30 aprile</b>	<p>Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	Versamento	<p>Termine, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai tributi, ad eccezione dell'IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;</li> <li>• nella misura ridotta del 40% dell'importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi.</li> </ul> <p>I contribuenti possono versare gli importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 30.11.2023;</li> <li>• mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023.</li> </ul> <p>Il primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un'unica soluzione o in forma rateale)</p>
<b>30 aprile</b>	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.</p> <p>L'adempimento:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione;</li> <li>• riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale.</li> </ul> <p>Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro</p>
<b>30 aprile</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti.</p> <p>La trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene effettuata mediante il flusso UniEmens;</li> <li>• riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente.</li> </ul> <p>Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS</p>
<b>30 aprile</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.</p> <p>La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza.</p> <p>Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre;</li> <li>• 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>• 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre;</li><li>• 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre</li></ul>
--	--	--	--

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti